Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 ottobre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA—TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 959.

Regolamento di esecuzione dell'art. 139, lettera g), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione . . . . . Pag. 4124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1958, n. 960.

Autorizzazione all'Azienda dei «Patrimoni Riuniti ex Economali» ad acquistare un complesso immobiliare sito in Nerola (Roma) . . . . Pag. 4133

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1958.

Nomina di membri supplenti in seno alla Commissione prevista dall'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi. Pag. 4133

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia . . . . . . Pag. 4133

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo . . . . . . Pag. 4133

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 4134

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 4134

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 4134

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 4134

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 4134

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . Pag. 4134

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957 . . . . Pag. 4134

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957. Pag. 4134

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 4134

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 4136

Ministero del tesoro:

Diffide per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968 . . . . Pag. 4137

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4137

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'industria e del commercio: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria). Pag. 4138

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di vice segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. Pag. 4138

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 30 OTTOBRE 1958:

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami alle qualifiche iniziali delle carriere direttive e di concetto dell'Amministrazione finanziaria

Concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive del l'Amministrazione finanziaria.

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere direttive e di concetto dell Amministrazione finanziaria.

(5741 - 5742 - 5743)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 30 OTTOBRE 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49 **Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico:** Prestito per la Riforma fondiaria Redimibile 5 % - Parte prima. Serie sorteggiata per l'ammortamento nella sesta estrazione del 20 ottobre 1958. Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(5806)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50 **Colonia della salute « Carlo Arnaldi », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1958 — **Società per azioni fonderie officine Bastianelli, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1958 — **Società per azioni Ferriere Giovanni Gerosa, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 25 settembre 1958 — **Istituto De Angeli - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958 — **Immobiliare Seriana - Società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958 — **Ceramica ligure Vaccari, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1958 — **Pneumatici Clement, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1958 — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1958 — **Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, società per azioni, in Valdagno:** Premi non ritirati al 15 ottobre 1958. — **I.P.C.A. Industria piemontese dei colori di anilina, società per azioni, in Cirie:** Estrazione d. Obbligazioni — **Società Edison, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 6 al 10 ottobre 1958 — **S.A.I.T. - Società per azioni industria tabacchi, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1958 — **Fondiaria e per imprese edili, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958 — **Romana zucchero, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1958 — **Compagnia cinematografica di produzione e finanziamento, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958 — **Società per azioni Cartiera Fedrigoni e C., in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Cartiera del Varone, in Verona:** Estrazione di obbligazioni — **Società per azioni Vetreria savonese Angelo Viglienzoni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1958 — **Riunione adriatica di sicurtà, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1958 — **Associazione torinese di mutualità volontaria in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1958. — **Società per azioni Fornaci Valdadige, in Verona:** Obbligazioni del prestito 7.50 % sorteggiate il 23 ottobre 1958 — **Società per azioni Fornaci Valdadige, in Verona:** Obbligazioni del prestito 6.50 % sorteggiate il 16 ottobre 1958 — **Società per azioni J. F. Amonn, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1958 — **Società Meridionale di Elettricità per Azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1958. — **Società Meridionale di Elettricità per Azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1958. — **Società elettrica Selt-Valdarno, in Firenze:** Errata-corrige — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 959.

Regolamento di esecuzione dell'art. 139, lettera g), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 139, lettera *g)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'esecuzione dell'art. 139, lettera *g)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Visto il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 93 — RELLEVA

Regolamento di esecuzione dell'art. 139, lettera g), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Categorie degli elettori e degli eleggibili)

Per le elezioni dei rappresentanti del personale statale, previsti dalla lettera *g)* dell'art. 139 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione sono elettori ed eleggibili nell'ambito di ciascun tipo delle carriere direttive di concetto esecutive ed ausiliarie e nell'ambito della categoria dei salariati tutti gli impiegati civili di ruolo, anche transitorio o aggiunto, ed i salariati di ruolo.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati e i salariati che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare o sospesi cautelarmente dal servizio.

Ai fini dell'applicazione del primo comma il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è così ripartito nei vari tipi di carriere.

Carriere direttive personale delle carriere direttive,

Carriere di concetto personale degli uffici delle carriere di concetto,

personale dell'esercizio delle seguenti carriere. dirigenti delle stazioni, dirigenti dei depositi personale viaggiante, controllori viaggianti dirigenti dei depositi locomotive, dirigenti della linea, dirigenti tecnici, ufficiali delle navi traghetto,

Carriere esecutive personale degli uffici delle carriere esecutive

personale corrispondente delle carriere dell'esercizio (capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe, sottocapo tecnico a p, capo verificatore a p, primo nostromo, capo motorista, capo elettricista, assistente principale di stazione alunno a p, aiutante a p, capo treno, macchinista, conduttore principale a p, macchinista t m, secondo nostromo motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe, assistente di stazione, conduttore, aiuto macchinista, verificatore operaio specializzato),

Carriere del personale ausiliario: personale degli uffici delle carriere ausiliarie,

personale corrispondente delle carriere dell'esercizio non compreso nelle precedenti carriere

Le elezioni si svolgono col sistema del doppio grado secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

CAPO II

ELEZIONI DI PRIMO GRADO

Art 2.

(Elezione dei delegati)

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso ciascun Ministero, comprendente anche le aziende autonome da esso dipendenti gli appartenenti a ciascuno dei quattro tipi di carriera e alla categoria dei salariati eleggono nel proprio seno con votazione autonoma, un numero di delegati determinabile ai sensi dell articolo seguente i quali successivamente eleggono in secondo grado i membri del Consiglio superiore rappresentanti del rispettivo tipo di carriera e della categoria dei salariati

Ogni elettore vota per non più di due candidati compresi nella lista relativa al tipo di carriera cui appartiene o alla categoria dei salariati

Il tipo di carriera e la categoria di appartenenza sono stabiliti dalla qualifica rivestita rispettivamente dall impiegato o dal salariato indipendentemente dalle mansioni esercitate e dall ufficio presso cui presta servizio

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto.

Art 3.

(Numero dei delegati eleggibili)

Il numero dei delegati eleggibili per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati è determinato come segue:

carriere direttive = 0 38 %, dei posti d'organico,
carriere di concetto = 0,16 % dei posti d'organico;
carriere esecutive = 0,10 % dei posti d'organico,
carriere del personale ausiliario = 0,07 % dei posti d'organico
salariati = 0,17 % dei posti d'organico

Il numero dei delegati risultante dall'applicazione delle percentuali previste dal precedente comma è arrotondato per eccesso qualora contenga un frazione di unità superiore a cinquanta centesimi in ogni caso il numero dei delegati non può essere inferiore ad uno.

Art. 4.

(Data delle elezioni)

La data delle elezioni, unica per tutte le Amministrazioni dello Stato viene fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno ottanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art 5.

(Presentazione delle candidature)

La candidatura per ciascun aspirante deve essere presentata, mediante apposita dichiarazione scritta, dal seguente numero di elettori

non meno di cinque nè più di otto per le carriere direttive,

non meno di dodici nè più di diciotto per le carriere di concetto,

non meno di venti nè più di trenta per le carriere esecutive,

non meno di venticinque nè più di trentatre per le carriere del personale ausiliario,

non meno di dieci nè più di quindici per i salariati

I presentatori, se trattasi di impiegati, devono appartenere allo stesso tipo di carriera cui appartiene il candidato, indipendentemente dalla specialità amministrativa o tecnica della rispettiva carriera, se trattasi di salariati, devono essere anche essi salariati

Chi intenda presentare un candidato deve farsi rilasciare dal proprio capo di ufficio un certificato in carta libera, dal quale risulti che egli è impiegato o salariato di ruolo e, se impiegato, il tipo di carriera cui appartiene In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio Per gli impiegati che disimpegnino funzioni di capo ufficio il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio gerarchicamente superiore, per i capi dei servizi od uffici centrali autonomi e per i capi degli uffici provinciali o con circoscrizione superiore, dal capo del personale

Al personale fuori ruolo o comandato presso altra Amministrazione il certificato è rilasciato dal capo del personale della Amministrazione di appartenenza, al personale provvisoriamente distaccato presso un diverso ufficio della propria Amministrazione il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta effettivamente servizio

I capi uffici devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tale certificato

La dichiarazione di presentazione della candidatura, che deve contenere il cognome il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica, i titoli accademici del candidato e la indicazione della sede ove presta servizio, deve essere accompagnata dai certificati di servizio previsti dai commi precedenti e da una dichiarazione, autografa del candidato di accettazione della candidatura

La dichiarazione di presentazione può essere cumulativa o fatta in fogli separati da ciascun presentatore In tal caso in ciascun foglio devono essere integralmente riportate le prescritte generalità del candidato

Ogni elettore può presentare solo un candidato che può avere una diversa sede di servizio Nessun candidato può presentare un altro candidato

La dichiarazione di presentazione di candidatura, corredata dalla prescritta documentazione, è consegnata personalmente da uno dei firmatari, o dallo stesso candidato al capo del personale o ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato se la presentazione viene fatta presso un ufficio dell'Amministrazione centrale e al capo dell'ufficio provinciale, e in mancanza a quello con circoscrizione superiore, o ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato se la presentazione viene fatta in un ufficio periferico, entro le ore 12 del sessantesimo giorno precedente le elezioni

L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.

Art 6.

(Adempimenti del capo ufficio in ordine alle candidature)

Il funzionario che, a norma dell'articolo precedente, riceve le dichiarazioni di presentazione di candidature.

a) verifica che i presentatori appartengono tutti allo stesso tipo di carriera dei candidati, se trattasi di impiegati, ovvero siano salariati di ruolo, per i candidati appartenenti a tale categoria eliminando i nomi degli appartenenti a carriera o categoria diversa,

b) verifica che le presentazioni di candidature siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che siano accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dal prescritto numero di certificati di servizio,

c) verifica che ogni singola presentazione riguardi un solo candidato;

d) ricusa le candidature irregolari ai sensi delle precedenti lettere

Il funzionario, all'atto del deposito, rilascia, all'esibitore, ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l ora della presentazione Quindi provvede a spedire gli atti stessi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione alla Commissione elettorale di cui all'art 8, in plico raccomandato

Entro lo stesso termine rimette altresì, anche nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dichiarazione di presentazione di candidatura, un elenco nominativo, per tipo di carriera,

degli elettori che prestano servizio presso l'ufficio, esclusi quelli appartenenti ad altra Amministrazione L'impiegato in servizio presso un Ente pubblico o presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza è considerato presente nell'ufficio dell'Amministrazione di appartenenza presso cui prestava servizio anteriormente al collocamento fuori ruolo o in posizione di comando.

Il capo ufficio, quando respinge la candidatura per irregolarità, ne dà comunicazione per iscritto entro il termine suddetto al domicilio eletto dall'esibitore, motivando la propria determinazione.

Art. 7.

(*Impugnativa del provvedimento di reiezione della candidatura*)

Avverso il provvedimento che respinge la presentazione di una candidatura è ammesso ricorso alla Commissione elettorale prevista dall'art. 8 da prodursi, nel termine di due giorni dalla ricezione della comunicazione, allo stesso capo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.

Lo stesso giorno che riceve il ricorso, il capo ufficio, o l'impiegato della carriera direttiva da lui delegato, lo fa proseguire, in plico raccomandato, assieme agli atti già esibiti per la presentazione della candidatura ed alle proprie controdeduzioni, alla competente Commissione elettorale

La Commissione decide definitivamente nel termine di venti giorni dalla data di presentazione del ricorso all'ufficio competente.

Le decisioni sono motivate e comunicate al ricorrente.

Art. 8.

(*Commissione elettorale*)

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso ciascun Ministero, anche se comprendenti più Amministrazioni, è costituita una Commissione elettorale per l'elezione dei candidati appartenenti ai quattro tipi di carriere ed alla categoria dei salariati.

Ciascuna Commissione, nominata rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, è composta da un impiegato con qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, e da cinque scrutatori scelti rispettivamente uno per ciascun tipo di carriera e uno per la categoria dei salariati. Funge da segretario un impiegato delle carriere esecutive con qualifica non inferiore ad archivista.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, assume le funzioni di vice presidente lo scrutatore appartenente alla carriera direttiva.

Art. 9.

(*Adempimenti della Commissione elettorale*)

La Commissione elettorale prevista dall'articolo precedente forma con i cognomi dei vari candidati, disposti in ordine alfabetico e contrassegnati da un numero progressivo, la lista nazionale per ciascuno dei quattro tipi di carriera e per la categoria dei salariati Accanto al cognome di ciascun candidato sono altresì indicati nome, data e luogo di nascita, titoli accademici, qualifica ed ufficio presso cui il candidato presta servizio

Ciascuna lista è stampata a cura e spese del Ministero competente ed inviata entro il venticinquesimo giorno anteriore alla data delle elezioni ai Comuni della Repubblica sedi di servizio di elettori della lista medesima perchè venga immediatamente affissa all'albo. La lista è, altresì, inviata agli uffici centrali e periferici del Ministero stesso con sede in Comuni aventi oltre diecimila abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento della popolazione, per l'affissione in luogo idoneo degli uffici medesimi.

Art. 10.

(*Propaganda elettorale*)

I capi degli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ciascun Ministero determinano in quali luoghi, nell'interno degli uffici, si possano affiggere brevi scritti di propaganda concernenti i singoli candidati

Ogni altra forma di propaganda negli uffici è vietata.

Art 11

(*Seggi ed uffici elettorali*)

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso ciascun Ministero e presso i relativi uffici periferici aventi sede in capoluoghi di provincia sono rispettivamente costituiti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministro competente, su proposta della Commissione elettorale di cui all'art. 8, seggi elettorali a ciascuno dei quali non può essere attribuito un numero di elettori superiore a 500 Ove gli elettori di un seggio prestino servizio in uffici ubicati in edifici diversi, il seggio elettorale è costituito nell'edificio in cui si trova l'ufficio avente il maggior numero di elettori.

Quando in una stessa sede vengono costituiti presso la stessa Amministrazione più seggi elettorali, essi sono numerati progressivamente. In tale caso il funzionario di cui all'art 5, comma nono, assegna gli elettori alla sezione più vicina al rispettivo ufficio, qualora i seggi siano ubicati nello stesso edificio effettua la ripartizione per ordine alfabetico L'assegnazione degli elettori ai vari seggi è resa di pubblica ragione.

Ogni seggio è composto di un presidente, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere direttive, di cinque scrutatori, scelti uno per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati, e di un segretario, nominato tra gli impiegati di ruolo delle carriere esecutive. Lo scrutatore appartenente alle carriere direttive assume la vice presidenza del seggio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento

Tutti i componenti dei seggi debbono essere scelti tra gli elettori residenti nella stessa sede del seggio Nel caso che in qualche sede non dovessero risiedere elettori di uno dei quattro tipi di carriera o della categoria dei salariati, è nominato, in sua vece, un elettore appartenente ad altro tipo di carriera.

I presidenti di seggio e gli scrutatori nono nominati, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, dal presidente del tribunale competente per territorio, su proposta del capo dell'ufficio periferico avente sede nello stesso capoluogo di provincia.

I componenti dei seggi da costituire presso gli uffici centrali sono nominati, con le modalità di cui al comma precedente, su proposta del capo del personale competente Qualora presso uno stesso Ministero vi siano più uffici del personale, la proposta è fatta dal capo del personale designato dal Ministro.

A tutti i prescelti come componenti di seggi elettorali la nomina deve essere tempestivamente comunicata, tramite l'ufficio dal quale dipendono.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate.

Ove alcuni dei nominati non possono assolvere per giustificate ragioni l'incarico, debbono darne immediata notizia al capo dell'ufficio centrale o periferico presso cui è costituito il seggio, affinchè questi possa ottenere dal competente presidente del tribunale la surrogazione mediante la nomina di nuovi membri.

Nei Comuni non capoluoghi di provincia è costituito per tutte le Amministrazioni dello Stato un ufficio elettorale unico, con sede nel palazzo comunale, composto dal sindaco, o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente, e dal segretario comunale, o da chi legalmente lo sostituisce, con funzioni di segretario Ove l'elevato numero degli elettori lo renda necessario, il sindaco aggrega all'ufficio elettorale uno o più dipendenti comunali quali coadiutori del segretario del seggio. Si applica il disposto del precedente ottavo comma.

Art 12.

(*Schede elettorali*)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministero provvedono rispettivamente, a proprie spese, alla stampa delle schede di votazione che devono essere tutte dello stesso tipo, conformi al modello allegato (allegato *A*), ma di colore diverso per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati.

Le schede devono essere rimesse non oltre il quarantesimo giorno anteriore alle elezioni alla Commissione elettorale prevista dall'art. 8 che, dopo averle bollate col proprio timbro, le spedisce, in numero sufficiente, ai capi dei vari uffici centrali e periferici presso cui sono stati costituiti seggi elettorali non oltre il venticinquesimo giorno anteriore alle elezioni. Con lo stesso mezzo viene spedito un congruo numero di matite copiative, tutte dello stesso tipo, per la espressione del voto da parte degli elettori. A loro volta, i capi dei vari uffici rimettono le schede e le matite, con gli elenchi degli elettori, da essi stessi compilati per ciascun tipo di carriere e per la categoria dei salariati, e tre copie delle liste dei candidati ai presidenti dei seggi e degli uffici esistenti nella circoscrizione almeno un'ora prima dell'inizio delle votazioni.

Il numero delle schede da far pervenire ai presidenti dei seggi e degli uffici elettorali non può essere inferiore a quello degli elettori maggiorato del venticinque per cento.

Presso ciascun seggio o ufficio elettorale è installata apposita urna per la raccolta delle schede ed apposita cabina per l'espressione del voto. In mancanza di cabina può approntarsi un idoneo locale atto ad assicurare la segretezza del voto.

Art. 13.

(*Votazione - modalità*)

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta la votazione il presidente, o lo scrutatore di qualifica più elevata nel caso di sua assenza, costituisce il seggio o l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario precedentemente nominati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori del seggio presenti e che appartengono, possibilmente, allo stesso tipo di carriera degli scrutatori assenti.

Se manca il segretario, il presidente del seggio lo sceglie tra gli elettori presenti, il presidente dell'ufficio chiama chi sostituisce legalmente il segretario comunale.

Le operazioni di votazione hanno inizio alle ore nove e terminano alle ore ventuno, salvo che nella sala non vi siano ancora elettori i quali vengono egualmente ammessi a votare.

Ogni elettore vota presso il seggio o l'ufficio elettorale della sede ove presta servizio. L'elettore che si trova in missione in altra sede vota presso il seggio o l'ufficio di questa, previa consegna di un documento rilasciato dal capo dell'ufficio che ha autorizzato la missione e dal quale risulti la carriera o categoria di appartenenza. L'elettore collocato fuori ruolo o comandato presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza vota nel seggio o ufficio elettorale della sezione cui è iscritto ovvero nel seggio o ufficio elettorale della propria Amministrazione più vicino alla sede di effettivo servizio, previa consegna di un certificato rilasciato dal capo del personale dal quale risulti la sua speciale posizione di stato e la carriera o categoria di appartenenza I presidenti di seggio e di ufficio elettorale compilano elenchi aggiuntivi degli elettori che eventualmente vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal presente comma e li rimettono completi di ogni indicazione e con allegati i documenti giustificativi, rispettivamente, alla Commissione elettorale di cui all'art. 8 ed al seggio competente, in uno con gli altri atti.

L'elettore il cui nome sia stato omesso nell'elenco degli elettori del seggio o dell'ufficio elettorale può chiedere al proprio capo ufficio il rilascio di uno speciale certificato elettorale, comprendente le sue esatte generalità, che lo autorizzi a votare nel seggio o ufficio elettorale della sede.

I presidenti, a mano a mano che gli elettori si presentano, accertano la loro identità personale che gli interessati debbono comprovare mediante l'esibizione del libretto ferroviario, o di qualsiasi altro valido documento di identità purchè accompagnato da una dichiarazione del proprio capo ufficio dalla quale risulti il tipo di carriera impiegatizia cui appartengono o la qualifica di salariato e riscontrano che si tratti di elettori del seggio e, eventualmente, di personale in missione e, quindi li ammettono al voto, consegnando a ciascuno una scheda per il tipo di carriera o per la categoria di appartenenza

L'elettore, per votare, scrive in modo chiaro e leggibile, con la matita copiativa fornitagli dal seggio, sulle righe tracciate nella parte della scheda destinata allo scopo, il cognome e il nome, o il relativo numero d'ordine riportato nella lista dei candidati, di non oltre due candidati del proprio tipo di carriera o della categoria dei salariati Chiusa poi, la scheda, la consegna al presidente che, in sua presenza, la introduce nell'urna appositamente predisposta.

Subito dopo, l'elettore appone la propria firma accanto al suo nome, nello spazio appositamente riservato nell'elenco degli elettori del seggio o dell'ufficio elettorale.

Le operazioni elettorali sono pubbliche, a tutte, ivi comprese quelle di spoglio delle schede, possono assistere gli elettori del seggio o dell'ufficio.

La polizia dell'adunanza spetta al presidente.

Almeno una copia del presente regolamento e tre delle liste dei candidati vengono affisse nella sala di votazione, di queste ultime una è posta nelle immediate vicinanze della cabina in modo che sia perfettamente visibile all'elettore nell'atto in cui vota.

Art 14.

(*Adempimenti al termine delle votazioni negli uffici elettorali*)

Decorsa l'ora prevista nell'art 13 per la chiusura della votazione il sindaco presidente dell'ufficio elettorale:

1) dichiara chiusa la votazione,

2) accerta, per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati di ciascuna Amministrazione dello Stato, il numero dei votanti risultanti dagli elenchi degli elettori;

3) estrae le schede dall'urna, ripartendole per ciascuna categoria di elettori delle varie Amministrazioni, e riscontra se il loro numero corrisponda a quello dei votanti;

4) controlla il numero delle schede non utilizzate.

5) chiude il processo verbale, nel quale sono brevemente descritte tutte le operazioni elettorali e viene fatta menzione degli eventuali reclami presentati e delle decisioni prese nonchè del numero degli elettori e dei votanti distinti per tipo di carriera e per Amministrazione e, infine, del numero delle schede votate e di quelle inutilizzate. Il verbale è firmato in tutti i suoi fogli dal presidente e dal segretario;

6) chiude in tanti pieghi sigillati quante sono le Amministrazioni interessate, rispettivamente, uno stralcio del verbale per la parte riguardante la singola Amministrazione, le schede votate e quelle non utilizzate, divise per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati, e gli elenchi degli elettori; firma, assieme al segretario, il piego sigillato, trasversalmente sul lembo incollato. Ciascun plico all'esterno deve contenere l'indicazione dell'ufficio elettorale mittente e quello del destinatario seggio elettorale costituito nel capoluogo della provincia presso il competente ufficio dell'Amministrazione cui si riferiscono le schede nel plico stesso contenute. Ove nel capoluogo della provincia siano stati costituiti più seggi presso l'Amministrazione interessata, il plico è indirizzato al seggio della prima sezione;

7) affida i plichi suddetti al segretario comunale che, sotto la sua personale responsabilità, li prende in custodia e ne cura l'immediato inoltro ai vari destinatari, a mezzo di raccomandata postale;

8) deposita il processo verbale presso l'ufficio del segretario comunale, dove rimane a disposizione degli elettori;

9) restituisce il materiale residuato.

Tutte le operazioni di cui al precedente comma devono essere compiute senza soluzione di continuità salvo che, per la chiusura degli uffici postali, l'inoltro dei plichi raccomandati debba essere rimandato. In tal caso il segretario comunale provvede appena possibile.

Art. 15.

(*Spoglio delle schede*)

Alla chiusura della votazione presso i seggi elettorali, il presidente, dopo aver compiuto le operazioni previste sotto i numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo precedente e, dopo aver chiuso in apposito plico le schede votate che risultino — per tipo di carriera — in numero inferiore a dieci, inizia lo spoglio delle schede delle altre carriere nell'ordine indicato nell'art. 3.

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle distribuite a cura della Commissione elettorale di cui all'art. 8 e munite del suo timbro;

2) che siano state contrassegnate per un numero di candidati superiore a quello da votare;

3) che portino segni o scritture tali che possano ritenersi chiaramente destinati a far riconoscere il votante;

4) che siano votate anche per un solo candidato non compreso nella lista cui si riferiscono le schede.

A mano a mano che il presidente dà lettura delle varie schede, due scrutatori prendono nota, su apposito prospetto per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, dei voti attribuiti a ciascun candidato.

Compiuto lo scrutinio, il presidente, assistito dagli altri componenti del seggio, chiude il processo verbale che, oltre a contenere tutti gli elementi indicati sotto il n. 5) dell'articolo precedente, deve far menzione anche:

a) del numero delle schede accantonate ai sensi del primo comma, distinte per tipo di carriera e per la categoria dei salariati;

b) del numero delle schede per cui si è effettuato lo spoglio distinguendo le schede valide da quelle contestate e da quelle nulle, sempre nell'ambito di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati;

c) del numero dei voti riportati da ciascun candidato di ogni tipo di carriera e della categoria dei salariati.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, da tutti i componenti del seggio.

Successivamente, il presidente chiude, in un unico plico sigillato e firmato trasversalmente sui lembi incollati da tutti i componenti del seggio, un esemplare del verbale, il plico di cui al primo comma, le schede di cui si è effettuato lo spoglio e quelle non votate, divise per i vari tipi di carriera e per

la categoria dei salariati, e gli elenchi degli elettori. Il plico con apposta all'esterno l'indicazione del seggio elettorale viene depositato assieme al secondo esemplare del verbale ed al materiale avanzato, presso il capo dell'ufficio della propria Amministrazione presso cui il seggio stesso è stato costituito. Il capo dell'ufficio custodisce sotto la propria personale responsabilità il plico affidatogli e tiene a disposizione degli elettori il secondo esemplare del verbale.

Tutte le operazioni di competenza del seggio elettorale devono essere compiute senza soluzione di continuità.

Alle ore nove del quinto giorno successivo alla chiusura della votazione il seggio elettorale torna a riunirsi per lo spoglio delle schede accantonate ai sensi del primo comma e di quelle pervenute dai vari uffici elettorali a norma dell'art. 14. A tal fine ritira il plico ed il secondo esemplare del verbale depositati ai sensi del sesto comma nonchè i plichi contenenti le schede degli uffici elettorali eventualmente pervenuti. Prima dell'inizio dello spoglio il presidente rimescola tra loro le schede di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati ed accerta che — per tipo di carriera — le schede votate non siano in numero inferiore a dieci.

Si osservano tutte le disposizioni dei precedenti commi facendo constare delle nuove operazioni nello stesso verbale compilato per la precedente seduta che a tal fine viene riaperto.

Successivamente, il presidente del seggio chiude in un unico plico sigillato e firmato trasversalmente sui lembi incollati da tutti i componenti del seggio, un esemplare del verbale, il plico delle schede votate in numero inferiore a dieci, le schede di cui si è effettuato lo spoglio e quelle non votate divise per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati, e gli elenchi degli elettori. Il plico, con apposta allo esterno l'indicazione del seggio elettorale, viene immediatamente spedito sotto la personale responsabilità dello stesso presidente, alla competente Commissione elettorale di cui all'art. 8, a mezzo di raccomandata postale, qualora gli uffici postali siano chiusi, il presidente provvede appena possibile. Infine, il presidente versa il materiale avanzato e deposita il secondo esemplare del processo verbale presso il capo dell'ufficio della propria Amministrazione presso cui il seggio è stato costituito affinchè lo tenga a disposizione degli elettori.

I plichi che pervengono ai seggi elettorali oltre il termine fissato nell'ottavo comma vengono fatti proseguire direttamente per la competente Commissione elettorale a cura dei capi degli uffici presso cui sono stati costituiti i seggi.

Art. 16.

(Ricorso alla Commissione elettorale - Termine)

Contro le operazioni compiute dagli uffici elettorali o dai seggi i candidati e gli elettori possono avanzare ricorso alla competente Commissione elettorale. Il ricorso, che va inoltrato direttamente alla Commissione elettorale a mezzo di raccomandata, deve essere presentato all'ufficio postale di accettazione nel termine perentorio di tre giorni da quello in cui è stato depositato, ai sensi del n. 8) dell'art. 14 e del decimo comma dell'art. 15, il processo verbale delle operazioni di voto.

Art. 17.

(Compiti delle Commissioni elettorali)

Le Commissioni elettorali costituite ai sensi dell'art. 8 procedono, entro venti giorni dalla chiusura della votazione allo spoglio delle schede accantonate dai seggi ai sensi del l'art. 15, comma decimo, e di quelle di cui all'ultimo comma dello stesso articolo eventualmente pervenute, procedono quindi, allo scrutinio generale delle votazioni sulla base dei verbali inviati dai vari seggi elettorali e dei risultati dello spoglio direttamente effettuato. Le Commissioni stesse, con i verbali rimessi dai seggi, esaminano anche gli eventuali ricorsi ad esse direttamente pervenuti, decidendo seduta stante su ogni contestazione.

Per le operazioni di scrutinio presso le Commissioni elettorali, due scrutatori prendono nota, su di un apposito prospetto per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati dei voti attribuiti a ciascun candidato, a mano a mano che il presidente procede alla lettura dei verbali. Terminata la lettura le Commissioni determinano, per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, la graduatoria dei candidati secondo i voti ottenuti.

Risultano eletti i candidati che, nel limite del numero dei delegati spettanti a ciascun Ministero ai sensi dell'art. 3, hanno ottenuto, per ogni tipo di carriera e per la categoria dei salariati, il maggior numero di voti.

A parità di voti ottenuti è prescelto il candidato di qualifica più elevata o più anziano nella qualifica, a parità di qualifica e di anzianità è prescelto il candidato più anziano di età.

Di tutte le operazioni le Commissioni fanno constare in apposito processo verbale, redatto in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti delle Commissioni stesse.

Uno dei due esemplari viene rimesso, a cura del presidente alla Commissione centrale elettorale istituita, ai sensi dell'art. 18 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'altro viene depositato con le schede e i vari verbali dei seggi elettorali e tutto il restante materiale, agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministero competente.

Tutti i provvedimenti delle Commissioni elettorali sono definitivi.

CAPO III

ELEZIONI DI SECONDO GRADO

Art. 18.

(Commissione centrale elettorale)

Prima della conclusione delle elezioni di primo grado ed allo scopo di presiedere alle operazioni elettorali di secondo grado è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la Commissione centrale elettorale, composta di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Cassazione ed equiparata che la presiede, di cinque dipendenti statali, uno per ciascun tipo di carriera ed uno per la categoria dei salariati, con funzioni di scrutatori, e di un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore di sezione, con funzioni di segretario. Lo scrutatore appartenente alle carriere direttive assume la vice presidenza, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Il magistrato chiamato a presiedere la Commissione centrale deve essere designato, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal primo presidente della Corte di cassazione se trattasi di magistrato ordinario dal presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti qualora trattasi di magistrato amministrativo appartenente all'uno o all'altro collegio.

I cinque scrutatori devono essere scelti tra i personali dipendenti da Amministrazioni diverse.

La Commissione, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri forma gli elenchi alfabetici dei delegati eletti in primo grado, si costituisce in seggio elettorale per presiedere alle operazioni di voto, proclama i risultati.

Art. 19.

(Sede delle elezioni di secondo grado)

Le elezioni di secondo grado hanno luogo a Roma non prima del trentacinquesimo giorno successivo a quello delle elezioni di primo grado e non oltre il quarantacinquesimo, nella sede e nel giorno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno venti giorni prima della data fissata.

Ai delegati residenti fuori Roma spetta il normale trattamento di missione.

Art. 20.

(Elenco dei delegati eletti)

La Commissione centrale elettorale sulla base dei verbali ricevuti dalle Commissioni elettorali previste dall'art. 8 forma, per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati, un elenco alfabetico dei rispettivi delegati eletti. Accanto al cognome di ciascun delegato sono indicati il nome, il luogo e la data di nascita, i titoli accademici, la qualifica e l'Amministrazione di appartenenza.

Gli elenchi, stampati a cura e spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono inviati ai vari Ministeri perchè siano affissi, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto che indice le elezioni, agli albi delle singole Amministrazioni centrali e degli uffici presso cui prestano servizio i vari delegati.

Art. 21.

(Certificato elettorale)

Ai singoli delegati è inviato, a cura e spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a mezzo della rispettiva Amministrazione di appartenenza, il certificato elettorale con-

forme al modello allegato (allegato *B*). Il certificato elettorale consta di tre parti: la prima, da lasciare in possesso del delegato, serve per comprovare all'ufficio da cui dipende, ai fini della liquidazione del trattamento di missione spettante che egli abbia partecipato alle operazioni di voto, la seconda va ritirata, a cura della Commissione centrale elettorale, al momento della espressione del voto; la terza dovrà essere eventualmente allegata alla presentazione delle candidature, ai sensi dell'art. 23.

I delegati che non ricevessero il certificato possono ritirarlo personalmente dal presidente della Commissione elettorale nella sede del seggio elettorale il giorno prima delle elezioni, dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

Art. 22.

(*Schede per le elezioni di secondo grado*)

Le schede elettorali, stampate a cura e spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono tutte dello stesso tipo conforme al modello allegato (allegato *C*), ma di colore diverso per i vari tipi di carriera e per la categoria dei salariati.

Art. 23.

(*Presentazione delle candidature*)

Nelle elezioni di secondo grado sono eleggibili, nell'ambito di ciascun tipo di carriera e della categoria dei salariati, soltanto i rispettivi delegati eletti in primo grado.

La presentazione delle candidature è fatta per liste di non oltre tre candidati e mediante apposita dichiarazione scritta da un numero di delegati, del rispettivo tipo di carriera o della categoria di salariati, non inferiore a dieci nè superiore a quindici.

A tale fine il giorno precedente a quello fissato per le elezioni i delegati convengono in Roma nella sede del seggio elettorale e dopo essersi reciprocamente consultati nel l'ambito di ciascun tipo di carriera o della categoria di salariati procedono alla presentazione delle candidature. La dichiarazione di presentazione di candidatura — da farsi cumulativamente — è presentata da almeno due sottoscrittori personalmente alla Commissione centrale elettorale. La dichiarazione che deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica, i titoli accademici di ciascun candidato e l'indicazione dell'Amministrazione da cui dipende e dell'ufficio presso cui presta servizio, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni autografe dei candidati di accettazione della candidatura e dai certificati elettorali di tutti i presentatori e dei candidati stessi. I certificati elettorali vengono subito restituiti dal presidente della Commissione centrale elettorale privi della rispettiva parte terza da allegare alla dichiarazione di presentazione della lista.

Le operazioni previste nei precedenti commi sono compiute dalle ore nove alle ore tredici e dalle ore sedici alle ore diciannove del giorno precedente quello fissato per le elezioni di secondo grado.

Art. 24

(*Liste dei candidati*)

La Commissione centrale elettorale alla chiusura delle operazioni di presentazione delle candidature ai sensi del l'art. 23 forma con i cognomi dei vari candidati disposti in ordine alfabetico e contrassegnati da un numero progressivo la lista unica per ciascuno dei quattro tipi di carriera e per la categoria dei salariati.

Accanto al cognome di ciascun candidato sono altresì indicati nome, data e luogo di nascita, titoli accademici, qualifica, Amministrazione di appartenenza ed ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 25.

(*Proclamazione degli eletti*)

Per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati sono rispettivamente proclamati eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.

Art. 26.

(*R i n v i o*)

Ai fini delle elezioni di secondo grado, si applicano le norme dettate per le elezioni di primo grado in quanto non diversamente previsto da questo capo, intendendosi sostituite, ai Ministeri e ai vari uffici, seggi e Commissioni elettorali, rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione centrale elettorale.

I provvedimenti della Commissione centrale elettorale sono definitivi.

Gli atti della Commissione centrale elettorale sono depositati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Art. 27.

(*Nomina degli eletti*)

La nomina degli eletti è fatta, ai sensi dell'art. 139, comma primo del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli eletti che cessano dal servizio o passano ad un tipo di carriera diverso da quello di cui sono stati nominati rappresentanti in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione, che sono puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica o che si dimettono dall'incarico decadono dall'ufficio e in loro vece sono nominati, con le modalità di cui al primo comma, i candidati che li seguono nell'ordine dei voti riportati. Gli eletti che siano sospesi cautelarmente dal servizio vengono sospesi, per lo stesso periodo di tempo, dall'ufficio.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 28

(*Personale del Ministero degli affari esteri*)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri residente all'estero per ragioni di servizio le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria della Repubblica sono equiparati agli uffici periferici interni con circoscrizione provinciale tranne per quanto attiene alla costituzione dei seggi per la quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, ultimo comma, e 14, intendendosi sostituiti al sindaco ed al segretario comunale rispettivamente il capo della rappresentanza o dell'ufficio ed il cancelliere. Lo spoglio delle schede raccolte in tali uffici elettorali avviene, nel quindicesimo giorno dopo la chiusura della votazione, a cura di un apposito seggio istituito presso la sede centrale del Ministero. Per le schede che pervengono dopo tale termine si applica l'ultimo comma dell'art. 15.

Il Ministro per gli affari esteri determina con proprio decreto per quali rappresentanze diplomatiche e per quali uffici consolari di prima categoria i rispettivi capi possono per giustificati motivi, presentare in luogo del certificato previsto dall'art. 5, terzo comma, seconda parte, un certificato dagli stessi rilasciato, sotto la propria personale responsabilità.

L'invio delle schede elettorali di cui all'art. 12, secondo comma, è effettuato dalla Commissione elettorale direttamente ai capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria.

I ricorsi previsti dal presente regolamento devono essere presentati dagli elettori in servizio all'estero tramite il rispettivo capo della rappresentanza diplomatica, o dell'ufficio consolare presso cui prestano servizio, che ne rilascia ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora di presentazione.

I capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria possono provvedere alle spedizioni previste dal presente regolamento a mezzo dei corrieri diplomatici, ove il servizio sia più rapido di quello postale.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

(*Incompatibilità*)

I candidati inclusi nelle liste per le elezioni di primo o di secondo grado non possono far parte di nessuna delle commissioni, seggi o uffici elettorali costituiti, per il rispettivo grado di elezioni, a norma del presente decreto.

Art. 30.

(*Limiti di applicabilità*)

Il presente regolamento non si applica ai personali previsti rispettivamente dall'art. 6, ultimo comma, e dall'art. 7 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.

ALLEGATO 1

Fac-simile di scheda

MINISTERO ....

ELEZIONI 1° GRADO

MEMBRI CONSIGLIO SUPERIORE P. A.

CARRIERA ....

....

Timbro

....

Fac simile busta

ALLEGATO *B*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elezioni di 2° grado dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Parte I (*a*)

Certificato elettorale rilasciato a (*b*)

. . . delegato del Ministero (*c*) . . . . . .

per la (*d*) . . . .

alle elezioni del (*e*) . . . .

(*f*)

(*a*) da lasciare in possesso del delegato interessato;
(*b*) cognome e nome;
(*c*) Ministero di appartenenza;
(*d*) tipo di carriera o categoria di appartenenza;
(*e*) data elezioni di 2° grado;
(*f*) attestazione che il delegato ha votato, bollo della Commissione Elettorale e firma del segretario.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elezioni di 2° grado dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Parte II (*a*)

Certificato elettorale rilasciato a (*b*)

. . . .delegato del Ministero (*c*) . . .

per la (*d*) . . . .

alle elezioni del (*e*) . . . .

(*a*) da ritirare al momento della votazione;
(*b*) cognome e nome;
(*c*) Ministero di appartenenza;
(*d*) tipo di carriera o categoria di appartenenza;
(*e*) data elezioni di 2° grado

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elezioni di 2° grado dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Parte III (*a*)

Certificato elettorale rilasciato a (*b*)

. . delegato del Ministero (*c*) . . .

per la (*d*) . . . .

alle elezioni del (*e*) . . . .

(*a*) da allegare alla presentazione di candidatura;
(*b*) cognome e nome;
(*c*) Ministero di appartenenza;
(*d*) tipo di carriera o categoria di appartenenza;
(*e*) data elezioni di 2° grado

ALLEGATO *C*

Fac simile di scheda

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ELEZIONI 2° GRADO

MEMBRI CONSIGLIO SUPERIORE P. A.

CARRIERA ....

.....

Timbro

...

Fac simile busta

Visto, *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1958, n. 960.

Autorizzazione all'Azienda dei « Patrimoni Riuniti ex Economali » ad acquistare un complesso immobiliare sito in Nerola (Roma).

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Azienda dei « Patrimoni Riuniti ex Economali » viene autorizzata ad acquistare, per il prezzo di lire 80 milioni, un complesso immobiliare sito in Nerola (Roma), costituito da terreni, con sovrastante fabbricato, della superficie di mq. 14.650, identificati nel catasto terreni di detto Comune al foglio 9, dalle particelle n. 1b, 2b, 75b, e 23.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 98 — REILEVA

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1958.

Nomina di membri supplenti in seno alla Commissione prevista dall'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 14 luglio 1957, n. 594, relativa al collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1958, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1958, registro n. 1, foglio n. 1090, con il quale è stata costituita, per la durata di un triennio, la Commissione prevista dall'art. 2 della legge suddetta;

Considerata l'opportunità di assicurare maggiore funzionalità al citato organo collegiale mediante la nomina dei membri supplenti;

Viste le designazioni fatte dalle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte della Commissione prevista dall'art. 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, in qualità di membri supplenti:

a) il dott. Edmondo Cossu, ispettore generale presso la Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, per le veci di presidente;

b) l'ispettore capo ing. Bruno Bonifazi, in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro;

c) l'ispettore principale tecnico ing. Vittorio Maisano, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) l'ing. Giovanni Alessandria, in rappresentanza dell'Azienda di Stato dei servizi telefonici;

e) il dott. Gregorio Lamanna, ispettore medico capo, in rappresentanza dell'Ispettorato medico del lavoro;

f) l'ing. Giovanni Soleri, funzionario dell'Associazione nazionale delle Società concessionarie telefoniche, in rappresentanza dei datori di lavoro;

g) il maggiore Giorgio Cobolli, appartenente alla Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti addì 3 ottobre 1958
Registro n. 4 Lavoro previdenza sociale, foglio n. 239

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 aprile 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 17203 in data 22 settembre 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Calugi Giovanni, rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.), richiesta dall'Associazione sindacale interessata, con il sig. Sensi Ivo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Sensi Ivo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia, quale rappresentante dei lavoratori, in sostituzione del signor Calugi Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5655)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione n. 25756 in data 27 settembre 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per decesso, del cavaliere Majanti Giuseppe, rappresentante dei datori di lavoro (Unione degli agricoltori), richiesta dall'Associazione sindacale interessata, con il dott. Marengoni Bruno;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Marengoni Bruno è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo, in sostituzione del cav. Majanti Giuseppe, quale rappresentante dell'Unione degli agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 121, il comune di Maletto (Catania), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 3 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5746)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 73, il comune di Licata (Agrigento), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 103 410 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5749)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 238, il comune di Vittoria (Ragusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82 900 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5750)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n. 245, il comune di Villarosa (Enna), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5751)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 240, il comune di Scicli (Ragusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 49 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(5753)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n. 241, il comune di Montelepre (Palermo), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 9 250 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5755)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957.

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n. 23 Interno, foglio n 242, il comune di Valguarnera (Enna), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 51 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5752)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pachino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1958, registro n 23 Interno, foglio n 236, il comune di Pachino (Siracusa), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 7 300 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5759)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia Lucania

Con decreto Ministeriale n 4571/2475 in data 21 agosto 1958, registrato alla Corte dei conti in data 13 settembre 1958 (registro n 15 Agricoltura, foglio n 273), è stata determinata in via definitiva in L 1 379 048 (lire unmilionetrecentosettantanovemilaquarantotto), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Santeramo (Bari), della superficie di ettari 63 27 49 nei confronti della ditta ACCOLTI GIL Pia Porzia di Vito Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale in data 29 novembre 1952, n 2620 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 7 del 10 gennaio 1953 (supplemento ordinario n 2)

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art 6 della legge 15 marzo 1956, n 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L 58 513 (lire cinquantottomilacinquecentotredici)

La predetta indennità, al netto dell'importo, arrotondato, di L 1 315 000, già liquidato in forza del decreto Presidenziale 23 marzo 1954 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 141 del 23 giugno 1954), e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore di L 115 000 (lire centoquindicimila) arrotondato ai sensi dell'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 88 del 12 aprile 1958

(5535)

Con decreti Ministeriali in data 22 agosto 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 160, del 5 luglio 1958, n 163, dell'8 luglio 1958 e n 167 del 12 luglio 1958.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei Conti	Registro Agric.		Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	Data 22-8-58 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Puglia e Lucania														
1	PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola	Cerignola	111 89 37	4028	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53	4802/2706	12- 9-58	15	234	27 040 000	6 945 000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	PELLEGRINI Vincenzo-Michele fu Giuseppe, PELLEGRINI Attilio fu Antonio	Troia	60 97. 7	3744	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	4788/2692	12- 9-58	15	233	4 845 000	1 180.000	Id. Id	Id.
3	REALE Francesco, Giuseppe, Egidio fratelli fu Vito	Cellino San Marco	55 76 21	3754	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	4789/2693	12- 9-58	15	232	22 980 000	5 370 000	Id. Id.	Id.
4	RUBINETTI Francesco fu Raffaele	Cerignola	5 98 16	3757	27-12-52	16 s. o. 2	21- 1-53	4790/2694	12- 9-58	15	231	480 000	115 000	Id Id.	Id.
5	RUFFO Maria Lucia fu Gioacchino e RUFFO Emilia, legale rappresentante	Lecce	680 96.83	1370	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52	4804/2708	12- 9-58	15	230	22 445 000	6 260 000	Id. Id.	Id.
6	RUFFO Maria Lucia fu Gioacchino e RUFFO Emilia, legale rappresentante	Ruoti	342 83 91	800	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	4805/2709	12- 9-58	15	229	7 920 000	2 680 000	Id. Id.	Id.
7	SALERNO Nicola fu Raffaele .	Torremaggiore	20 99 30	2561	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53	4791/2695	12 9-58	15	228	1 500 000	385.000	Id. Id.	Id.
8	SEVERINI Maria-Elisa fu Augusto	Melfi	209 26 47	3677	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53	4806/2710	12- 9-58	15	227	6 300 000	1 600 000	Id Id.	Id
9	SPECCHIO Luigi fu Giuseppe	Cerignola	4 37 31	2507	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	4792/2696	12- 9-58	15	226	440 000	110 000	Id. Id	Id.
10	TAMBORINO Achille di Vincenzo	Nardò	899.69.83	1653	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	4793/2697	12- 9-58	15	225	56 320.000	17.760 000	Id. Id.	Id.
11	TAMBORINO Achille di Vincenzo	Otranto	405 01.83	1645	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	4794/2698	12- 9-58	15	224	15 875 000	5 010 000	Id. Id.	Id.
12	TAMBORINO Vincenzo fu Antonio	Otranto	382.30.55	1651	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	4795/2699	17- 9-58	15	370	9.185 000	2 895 000	Id. Id.	Id
13	TAMBORINO FRISARI Francesco di Vincenzo	Otranto	151 32 71	1652	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52	4796/2700	12- 9-58	15	223	11.355 000	3 580 000	Id. Id.	Id
14	TURATI Silvio di Attilio e OTTOLINI Lucia di Ernesto	Tricarico	1807 30.50	3305	18-12-52	13 s. o. 5	17- 1-53	4797/2701	12- 9-58	15	222	105 005 000	27 830 000	Id. Id.	Id

Roma, addì 7 ottobre 1958

Visto, p *il Ministro* DATO

(5461)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della stessa legge n 156

Ai sensi dell art 5, comma primo, della predetta legge n 156 viene altresì disposta la rettifica di dati catastali errati, secondo quanto indicato nell'elenco medesimo.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Data di decorrenza degli interessi	Ammontare indennità	Rettifiche di dati catastali esposti nei decreti Presidenziali di espropriazione (art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156)		
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			Riferimenti	Errata	Corrige
			Ha.						Lire			
	Ente Puglia e Lucania											
1	LA ROTONDA Paolo fu Felice	Foggia	16.64.77	2371	29-11-52	298/s o.	24-12-52	16-8-53	2 440 982			
2	PAVONCELLI Gaetano fu Giuseppe	Stornarella	208.94.49	1367	6-9-52	260/s.o.	10-11-52	10-12-52	19.324.450	Fgl. 17, part. 7, classe Fgl. 17, part. 7, reddito domin. Totale reddito dominicale	II L. 3051,23 L. 70367,19	Unica L. 3052,53 L. 70368,49
3	SABIA Rocco Donato fu Vito-Donato	Melfi	65.86.37	2201	19-11-52	295/s.o.1	20-12-52	16-8-53	5.493.993			
4	SIPARI Cristina fu Francesco, erede di SIPARI Ugo fu Francesco	Cerignola	157.54.63	3765	27-12-52	16/s.o.2	21-1-53	10-6-53	4.742.822			
5	SOCIETA' ANONIMA VENDITE ACQUISTI MOBILIARI ED IMMOBILIARI, con sede in Napoli	Venosa	127.33.90	2455	29-11-52	302/s.o.1	31-12-52	16-8-53	8.898.963			
6	TALIA Carmela, di Michele-Potito	Ascoli Satriano	12.99.46	2576	29-11-52	6/s.o.	9-1-53	22-4-53	584.757			
7	TALIA Donato di Michele Potito	Ascoli Satriano	33.28.11	1171	25-7-52	210/s.o.	10-9-52	7-10-52	2.273.352			
8	TALIA Mario-Aurelio di Michele Potito	Ascoli Satriano	27.43.44	2508	29-11-52	4/s.o.	7-1-53	22-4-53	1 455.780			
9	TAMBORRINO-FRISARI Maria di Vincenzo, maritata CEZZI	Torchiarolo	7.39.98	2509	29-11-52	4/s o.	7-1-53	1-11-53	4.725.755	Fgl. 5, part. 48, reddito domin. Fgl. 5, part. 34, reddito domin. 1° corpo, totale reddito domin. 4° corpo, totale reddito domin. Totale generale reddito domin.	L. 40,61 L. 14199,54 L. 124,93 L. 14611,93 L. 14737,07	L. 40,45 L. 14199,57 L. 124,77 L. 14611,96 L. 14736,94

Roma, addì 15 ottobre 1958

Visto, p. *il Ministro*. DAIO

(5577)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*) Avviso n 14

In applicazione dell'art 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911 n 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5% - 1968

n 121246 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n 7/8212451 al 7/8212460) L. 50 000

n 226633 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo, dal n. 7/4532641 al 7/4532660) . » 100 000

Totale . . . L. 150 000

rilasciati dalla Sezione di tesoreria provinciale di Roma e denunciati smarriti da Rulli Giuseppe, nato a Roma il 1º ottobre 1904 ed ivi domiciliato in via Flaminia n 287

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 26 settembre 1958

(5161) *Il direttore generale*: SCIPIONE

(3ª *pubblicazione*) Avviso n 15

In applicazione dell'art 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5%-1968:

1) n 392801 di L 100 000, rilasciato dalla Sezione di tesoreria provinciale di Cuneo e denunciato smarrito da Cravero Silvia in Sartori, nata a Cuneo il 23 gennaio 1916 e domiciliata a Bra, frazione San Matteo (Cuneo);

2) n 132778 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n. 7/9531109 al 7/9531112) di L 20 000,

n 163372 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n 7/8633711 al 7/8633720) di L 50 000,

n 304498 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n. 7/6089941 al 7/6089960) di L 100 000,

n 304499 (numeri concorrenti ai premi di rinnovo dal n 7/6089961 al 7/6089980) di L 100 000,

rilasciati dalla Sezione di Tesoreria provinciale di Varese e denunciati smarriti da Bianchi Carolina, nata a Gavirate (Varese) il 12 aprile 1901 e ivi domiciliata in via De Ambrosis n 1.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 4 ottobre 1958

(5250) *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 29 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,65	624,65	624,65	624,70	624,65	624,65	624,70	624,65	624,65
$ Can	644,25	643,75	643,75	643,75	643,70	644,75	644 —	644,50	644,50	644
Fr Sv lib.	145,48	145,25	145,38	145,30	145,30	145,47	145,33	145,50	145,47	145,25
Kr D	90,20	90,27	90,27	90,285	90,20	90,22	90,28	90,20	90,22	90,25
Kr N	87,19	87,26	87,28	87,265	87,15	87,23	87,265	87,20	87,23	87,25
Kr Sv.	120,48	120,245	120,54	120,56	120,50	120,51	120,55	120,50	120,51	120,55
Fol	165,07	165,14	165,14	165,15	165,10	165,10	165,13	165,10	165,11	165,15
Fr B	12,51	12,505	12,5075	12,5065	12,505	12,51	12,50625	12,516	12,51	12,51
Fr Fr	148,30	148,32	148,38	148,35	148,20	148,32	148,37	148,30	148,32	148,35
Fr Sv acc.	142,77	142,785	142,72	142,79	142,74	142,77	142,79	142,78	142,77	142,77
L st	1744,45	1745,15	1745,50	1745,32	1744,75	1744,67	1745,20	1745 —	1744,75	1745,25
Dm occ.	149,22	149,25	149,30	149,25	149,22	149,23	149,255	149,25	149,23	149,25
Scell. Aust.	24,09	24,095	24,10	24,10	24,10	24,10	24,1025	24,098	24,09	24,10

Media dei titoli del 29 ottobre 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	70,575
Id 3,50 % 1902	68,20
Id 5 % 1935	99,05
Redimibile 3,50 % 1934	86,875
Id 3,50 % (Ricostruzione)	83,925
Id 5 % (Ricostruzione)	95,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,95
Id 5 % 1936	98,625
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,80

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	101,95
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	100 —
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	99,55
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	98,95
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	98,75
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	98,675
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	98,55
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	98,75
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	96,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,65
1 Dollaro canadese	643,875
1 Franco svizzero lib.	145,315
1 Corona danese	90,282
1 Corona norvegese	87,265
1 Corona svedese	120,555
1 Fiorino olandese	165,14
1 Franco belga	12,506
100 Franchi francesi	148,365
1 Franco svizzero acc.	142,79
1 Lira sterlina	1745,262
1 Marco germanico	149,252
1 Scellino austriaco	24,10

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti addì 27 giugno 1958, registro n 3 Industria e commercio, foglio n 88, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria),

Viste le adesioni del Ministero della pubblica istruzione alla nomina dei commissari che rivestono la qualifica di professore universitario e la designazione del Consiglio di Stato,

Decreta:

Art 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria) di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Bruno dott. Alfonso, consigliere di Stato.

Membri:

Caglioti prof. dott. Vincenzo, direttore dell'Istituto di chimica generale dell'Università di Roma,

Mariani prof dott Eugenio, ordinario di chimica industriale dell'Università di Roma;

La Face prof. Francesco, direttore della Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

Lubrano dott. Enrico, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio.

Segretario:

De Matteis dott ssa Nicoletta, nata Cipriani, consigliere di 2ª classe.

Art 2

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposta un compenso, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, a carico del capitolo 15 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1958-59, oltre il trattamento di missione previsto dal successivo art 9 per coloro che hanno la propria residenza in località diversa da Roma, a carico del capitolo 12 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1958
Registro n 4 *Industria e commercio, foglio n.* 145. — SCIACCA

(5784)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a cinquanta posti di vice segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 138 dell'11 giugno 1958, con il quale viene bandito un concorso a cinquanta posti di vice segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione,

Vista la lettera del 9 agosto 1958, con la quale il Ministero delle finanze autorizza lo svolgimento delle prove scritte del concorso predetto, presso il Palazzo degli esami nei giorni 15 e 16 gennaio 1959 (aule A, B, C e D),

Decreta:

Le prove scritte del concorso a cinquanta posti di vice segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto Ministeriale 22 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 138 dell'11 giugno 1958, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4 (aule A, B, C e D) nei giorni 15 e 16 gennaio 1959, alle ore 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1958

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *settembre* 1958
Registro n. 4, *foglio n* 235. — GALLOZZI

(5804)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G C.